

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Enrico Vitali

Proc. N. 14/2017

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel
procedimento nei confronti di:

CIRINO CARRABOTTA,

ENRICO SEBASTIANO COCUZZA (tess. FISE 22544/M),

ALESSANDRO SCIACCA,

SIMONA MAZZULLO (tess. FISE 9624/M).

A seguito della trasmissione in data 11 ottobre 2017,
da parte della Segreteria O. d G., della segnalazione del
Presidente della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara
S.O. FISE, signor Amos Cisi, depositata in data 11 ottobre
2017, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti occorsi
in occasione dei Campionati Giovanili che si sono svolti dal
7 al 10 settembre 2017 ad Arezzo.

Mediante tale relazione, si segnala che i cavalieri
Simona Mazzullo ed Enrico Sebastiano Cocuzza, con
istruttori rispettivamente Cirino Carrabotta e Alessandro

Sciacca, avrebbero preso parte ai Campionati Assoluti in assenza delle qualifiche richieste dal Regolamento Campionati Giovanili.

In seguito alle iscrizioni on line al Campionato pervenute dai rispettivi Circoli di appartenenza, i suddetti atleti avrebbero poi gareggiato presentando autodichiarazioni attestanti il possesso delle previste qualifiche, invero inesistenti.

Questo Giudice, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia FISE e visti gli articoli 35, 38 e 40 del medesimo Regolamento ha quindi aperto un procedimento disciplinare nei confronti di : Alessandro Sciacca, Presidente ed istruttore del Circolo Ippico Linera di Aci Sant'Anotnio (CT); Simona Mazzullo, amazzone partecipante al Campionato Assoluto Young Rider; Cirino Carrabotta, Presidente e istruttore del Circolo New Eagles ASD Catania; Enrico Sebastiano Cocuzza, cavaliere partecipante al Campionato assoluto Children.

Contestualmente è stata disposta l'acquisizione delle suddette autocertificazioni e delle qualifiche dei cavalieri Mazzullo e Cocuzza.

I signori Carrabotta, Sciacca e Mazzullo hanno quindi inviato tempestivi scritti difensivi tutti deducendo di avere

partecipato in buona fede ai Campionati Assoluti in quanto non a conoscenza della prescritta necessità della attestazione delle qualifiche per poter partecipare a detta competizione.

Il signor Cirino Carrabotta ha precisato di avere verificato solo in seguito alla contestazione di questo Giudice, l'esistenza della previsione della necessità delle qualifiche, contestando l'efficacia imperativa di detta norma e aggiungendo, comunque, di avere eventualmente sottoscritto in assoluta buona fede l'autodichiarazione in questione per il proprio allievo Enrico Sebastiano Cocuzza.

Il signor Alessandro Sciacca ha contestato anch'egli la portata imperativa della previsione relativa alle qualifiche, appresa anche da lui ex post, e ha precisato comunque che la propria allieva Simona Mazzullo è maggiorenne e quindi lo stesso non era tenuto a sottoscrivere alcuna autodichiarazione.

L'amazzone Simona Mazzullo, infine, ha sollevato le medesime deduzioni delle altre parti in ordine alla portata obbligatoria della previsione sulle qualifiche e ha precisato di non avere sottoscritto alcuna autodichiarazione.

Alla stato delle suddette difese e preso atto della mancata disponibilità del cartaceo delle autodichiarazioni

relative ai Campionati in esame, questo Giudice ha ritenuto di condurre ulteriori approfondimenti istruttori e, con ordinanza del 23 ottobre 2017 ex art. 40 , comma 4, del Regolamento di Giustizia FISE, ha disposto l'audizione del Presidente di Giuria signora Giovanna Ragozzino Monterosso e della addetta alla Segreteria dei Campionati giovanili signora Romina Fabi.

In data 6 novembre 2017, presso la Sede della FISE in Roma, questo Giudice ha raccolto quindi le dichiarazioni della signora Romina Fabi e, giustificata l'assenza della Signora Monterosso, ha disposto l'audizione di altra addetta alla segreteria del Concorso, indicata de relato dalla suddetta Fabi, signora Marina Serrai.

In data 15 novembre 2017, nei medesimi locali di questa Federazione, è stata quindi sentita da questo Giudice anche la signora Marina Serrai.

Con ordinanza 21 novembre 2017 è stata disposta la comunicazione alle parti del verbale di audizione della signora Serrai ed è stata fissata per la decisione la data del 30 novembre 2017.

In data 28 novembre 2017 Alessandro Sciacca e Cirino Carrabotta hanno infine tempestivamente inviato ulteriori scritti difensivi con i quali sostanzialmente hanno

ribadito le proprie difese e la loro estraneità agli addebiti contestatigli.

In particolare in queste ulteriori difese è stata contestata l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalle signore Fabi e Serrai.

In via preliminare, osserva questo Giudice, che il Programma Dipartimento Salto Ostacoli, Settore Giovanile – Pony per l'Attività nazionale e Internazionale 2017, approvato con delibera C.F. del 13 marzo 2017 aggiornato con del. 339 – 336 del 22 aprile 2017 – 706 del 24 luglio 2017, prevede al capitolo 1 rubricato : “ Norme Comuni per i Campionati Assoluti – Criterium/ Trofei giovanili e per i campionati assoluti Pony “ le prescrizioni tecniche per la partecipazione.

Nello specifico, al punto 1 del suddetto capitolo 1 è chiaramente previsto che per essere ammessi ai Campionati i cavalieri devono obbligatoriamente ottenere le qualifiche dettagliatamente riportate nel medesimo capitolo.

Nella stessa previsione è poi indicato, tra le note generali, che le qualifiche dovranno essere attestate tramite la compilazione dei facsimile reperibili in allegato

1 al presente programma: allegato 1A a cura degli istruttori dei cavalieri minorenni ; allegato 1B a cura dei cavalieri maggiorenni da consegnare il giorno prima dell'inizio della manifestazione alla Segreteria del Concorso.

Nessun dubbio può quindi sussistere sulla portata cogente della obbligatorietà della qualifiche per la partecipazione ai Campionati Giovanili Assoluti.

A ciò si aggiunga che dette Norme Comuni oltre ad essere disponibili sul sito FISE erano state fisicamente affisse all'esterno della Segreteria del Concorso di Arezzo, come confermato dalle addette Romina Fabi e Marina Serrai.

Gli incolpati non possono quindi legittimamente invocare a loro scusante l'ignoranza di dette "Norme Comuni".

Né è inoltre condivisibile l'assunto per il quale la previsione delle qualifiche per la partecipazione ai campionati assoluti sarebbe contraria ai principi generali dell'ordinamento FISE.

In primo luogo, non sussiste alcun contrasto di norme sul punto ma, al limite, un semplice rapporto di specialità tra norme.

Inoltre, detta previsione rispecchia pienamente il rispetto dei principi della competizione sportiva trattandosi di campionati assoluti giovanili finalizzati a far emergere i migliori binomi del salto ostacoli nel panorama nazionale ed è quindi del tutto ammissibile che vengano previsti dei requisiti di selezione per la relativa partecipazione.

A questo punto, va rilevato che il cavaliere Cocuzza partecipante alla categoria Children Assoluto e l'amazzone Simona Mazzullo, partecipante alla categoria Young Rider Assoluto, erano privi delle qualifiche richieste per gareggiare nei rispettivi concorsi.

Dalle banche dati FISE emerge, infatti, che i cavalieri Cocuzza e Mazzullo nei dodici mesi precedenti il Concorso di Arezzo non hanno partecipato – come previsto - a due categorie (rispettivamente di altezza 125 o superiori e 145 o superiori) in almeno due concorsi diversi con meno di 4 penalità.

Ne deriva quindi che gli stessi non potevano partecipare ai Campionati Giovanili Assoluti in esame e sono pertanto incorsi nel relativo illecito disciplinare.

In ordine a tale primo profilo deve ritenersi sussistente la responsabilità di tutti gli incolpati ivi

compresi l'istruttore Alessandro Sciacca e il cavaliere Cocuzza i quali, pur non essendo tenuti alla sottoscrizione delle autodichiarazioni attestanti le qualifiche, hanno il primo iscritto e il secondo partecipato a gare in assenza dei requisiti obbligatori per prendervi parte.

Ulteriore responsabilizzante profilo, limitatamente all'istruttore Carrabotta, e poi quello relativo alla sottoscrizione delle autodichiarazioni attestanti qualifiche invero inesistenti.

Le signore Romina Fabi e Marina Serrai hanno descritto le modalità di iscrizione alle gare e di compilazione degli ordini di partenza ed hanno escluso la possibilità di inserimento nelle liste di binomi in assenza della autodichiarazione attestante le qualifiche.

Peraltro, solo in ordine al Carrabotta entrambe le addette alla Segreteria del Concorso ricordano chiaramente di avere contattato telefonicamente lo stesso per la sottoscrizione della dichiarazione e che lo stesso l'ha redatta in loro presenza per tutti i suoi allievi, compreso il Cocuzza.

Al riguardo il Carrabotta nelle proprie difese non esclude la circostanza ma si giustifica deducendo di averlo eventualmente fatto in assoluta buona fede.

E' di tutta evidenza la inconsistenza di tale motivo di difesa atteso che la non conoscenza della legge non rappresenta valida giustificazione, considerata inoltre la circostanza che il Carrabotta è istruttore e Presidente di Circolo Affiliato, con il conseguente qualificato onere di conoscere i regolamenti.

Non può inoltre essere condivisa la ulteriore eccezione difensiva del Carrabotta in ordine alla inefficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalle signore Fabi e Serrai.

Dette dichiarazioni, infatti, sono state assunte nel rispetto della procedura, previo il prescritto ammonimento previsto dall'art. 8 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo e risultano essere state precise, circostanziate e concordanti sul punto.

Per quanto riguarda invece l'amazzone Mazzullo, non sono emersi concreti riscontri in ordine alla sottoscrizione o meno della autodichiarazione e pertanto sul punto la stessa deve andare esente da censura.

Pertanto devono ritenersi accertate le seguenti violazioni disciplinari a'sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE.

Il cavaliere Enrico Sebastiano Cocuzza per avere partecipato al Campionato Children Assoluto in assenza delle qualifiche obbligatorie.

Il Presidente e istruttore Alessandro Sciacca, per avere iscritto l'amazzone Simona Mazzullo al Campionato Yuong Rider Assoluto in assenza delle prescritte qualifiche, anch'egli considerata la significativa circostanza del sussistente specifico onere a suo carico di conoscenza dei regolamenti quale istruttore e Presidente di Circolo Affiliato.

L'Amazzone Simona Mazzullo, per avere partecipato al Campionato Young Rider Assoluto in assenza delle qualifiche necessarie.

Il Presidente ed istruttore Cirino Carrabotta per avere iscritto il cavaliere Enrico Sebastiano Cocuzza al Campionato Children Assoluto in assenza delle qualifiche necessarie e inoltre per averne attestato invece in autodichiarazione la sussistenza.

Nella determinazione delle rispettive sanzioni si è tenuto della particolare gravità dell'illecito disciplinare, di precedenti decisioni del Tribunale Federale e del fatto che, per quanto potuto verificare, non risultano precedenti

violazioni del Regolamento di Giustizia FISE a carico degli interessati.

Nulla in ordine alla omologazione delle gare atteso che il cavaliere Cocuzza non ha riportato alcun piazzamento significativo (22°) e l'amazzone Mazzullo è stata eliminata nella prima prova e risulta non partente nella seconda.

PQM

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 6 e 23 del Regolamento di giustizia FISE:

- irroga al tesserato ENRICO SEBASTIANO COCUZZA la sanzione, di cui all'art. 6, lettera d), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della sospensione dall'attività agonistica per mesi TRE;

- irroga alla tesserata SIMONA MAZZULLO la sanzione, di cui all'art. 6, lettera d), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della sospensione dall'attività agonistica per mesi TRE;

- irroga al tesserato ALESSANDRO SCIACCA la sanzione, di cui all'art. 6, lettera e), del Regolamento di Giustizia FISE vigente della sospensione dalla qualifica di istruttore per mesi TRE;

- irroga al tesserato CIRINO CARRRABOTTA la sanzione, di cui all'art. 6, lettera e), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della sospensione dalla qualifica di istruttore per mesi CINQUE;

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 30 novembre 2017

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Enrico Vitali